

Italia allineata all'Ocse contro i paradisi fiscali

Arriva un task force Gdf-Entrate con uffici esteri

Piergiorgio Valente

Cooperazione internazionale e verifiche simultanee, stretta sull'evasione ed elusione internazionali.

Il decreto legge 78/2009 approvato il 26 giugno 2009 pone particolare attenzione allo scenario internazionale in tema di (rafforzamento della) cooperazione amministrativa tra Stati, con l'obiettivo di consolidare la posizione italiana nella lotta ai "paradisi fiscali" attualmente in atto da parte dell'Ocse.

Il comma 1 dell'articolo 12 della manovra d'estate, quale

GLI OBIETTIVI

Miglioramento del livello di trasparenza e scambio di informazioni e aumento della cooperazione amministrativa tra paesi

dichiarazione programmatica del governo, chiarisce che obiettivi delle stringenti disposizioni antievasione e antielusione sono:

- il miglioramento dell'attuale livello di trasparenza fiscale e scambio di informazioni;

- l'incremento della cooperazione amministrativa tra Stati.

Il primo obiettivo si inserisce sul solco dell'operato dell'Ocse, il quale, a partire dal 2 aprile 2009, ha impresso una forte accelerazione in materia di trasparenza fiscale e, soprattutto, di scambio di informazio-

ni, "obbligando", di fatto, i paesi cosiddetti *blacklisted* a siglare appositi accordi concernenti lo scambio di informazioni (Tiea), a modificare le clausole convenzionali esistenti ovvero ad adottare in via unilaterale normative interne dirette alla rimozione delle disposizioni di ostacolo alla trasparenza fiscale. Il secondo target dell'esecutivo è, da sempre, condiviso con l'Unione europea, in quanto rappresenta un presupposto necessario per garantire che le verifiche fiscali continuino a essere effettuate in modo appropriato in contrasto all'evasione fiscale illegittima e/o illegale.

La collaborazione internazionale si muove sul duplice livello della mutua assistenza e dello scambio di informazioni in ambito convenzionale, fondato:

- su norme di diritto internazionale, vale a dire convenzioni contro le doppie imposizioni e le evasioni fiscali;

- sulle fonti comunitarie con norme di dettaglio per l'interscambio informativo in materia fiscale, le quali convivono unitamente alle convenzioni

Controlli e verifiche

La cooperazione amministrativa tra Stati, così come l'implementazione di un adeguato ed effettivo sistema di scambio di informazioni, rappresenta presupposto imprescindibile per l'efficace conduzione delle cosiddette "verifiche simultanee", attraverso le quali le am-

ministrazioni fiscali degli Stati possono avviare, contemporaneamente e in modo coordinato, azioni di accertamento nei confronti dello stesso contribuente all'interno dei rispettivi territori nazionali.

È di chiara evidenza, infatti, che una mancata o inadeguata collaborazione fra i competenti organi nazionali interessati può determinare ampi spazi per il consolidarsi di pratiche internazionali di carattere evasivo o elusivo.

Unità speciale

L'obiettivo posto dal governo italiano nella prevenzione e repressione dei comportamenti evasivi ed elusivi contrastati dall'articolo 12 del decreto, nonché nel rafforzamento della cooperazione internazionale, si traduce nell'istituzione da parte delle Entrate, in coordinamento con la Guardia di finanza, di un'unità speciale, la quale, secondo quanto disposto dal comma 3 della norma del Dl, sarà dotata di articolazioni anche all'estero.

L'istituzione di un ufficio specializzato ramificato anche all'estero dovrebbe garantire, secondo il governo italiano:

- effettivo allineamento della posizione italiana alla lotta ai paradisi fiscali condotta dall'Ocse;

- efficace repressione di comportamenti evasivi/elusivi posti in essere dai contribuenti italiani.

Dal decreto

■ I commi 1 e 3 dell'articolo 12 del Dl 78/09

1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'agenzia delle Entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti e il rafforzamento della cooperazione internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segue



La mappa della cooperazione internazionale

Si svuota la lista nera

Sulla linea delle conclusioni del G20 di Londra del 2 aprile 2009 sui paradisi fiscali e delle affermazioni della Commissione europea nella comunicazione sulla *good governance* del 28 aprile 2009 (Com/2009/201), prosegue l'attività di verifica dell'Ocse dello stato di implementazione, da parte delle 84 giurisdizioni considerate, degli *standards* internazionali in materia di scambio di informazioni.

Dal summit di Londra al 25 giugno 2009, l'Ocse ha pubblicato ben 7 *Progress Reports* i quali individuano lo stato di avanzamento effettuati da ciascun Paese. Il primo rapporto risale al 2 aprile scorso. Si tratta di una lista suddivisa in 3 parti, in cui i Paesi sono classificati in funzione del loro livello di adesione agli indicati *standards* internazionali.

Appartengono alla lista degli Stati che hanno sostanzialmente implementato tali *standards* di maggiori paesi industrializzati (tra cui l'Italia), ma anche Stati di norma etichettati quali Jersey, Guernsey, l'Isola di Man o gli Emirati Arabi Uniti.

Nella cosiddetta lista grigia vi sono gli Stati che si sono impegnati politicamente ad adottare gli *standards* di trasparenza, ma che non vi hanno tuttavia ancora dato attuazione, non avendo concluso alcun accordo specifico in materia di scambio di informazioni.

I *progress reports* successivi aggiornano quello originario del 2 aprile 2009 e consentono di individuare il trend seguito dagli stati nella conclusione dei Tieas. Il Tia è l'accordo specifico in materia di scambio di informazioni normalmente concluso tra paesi i quali, per effetto del ridotto interscambio

commerciale, non ritengono di addivenire alla sottoscrizione di una convenzione contro le doppie imposizioni.

Nella lista "nera" dell'8 giugno scorso (la quale include gli Stati che non hanno manifestato alcun impegno) non figurano paesi, per effetto dei *commitments* (impegni) agli *standards* internazionali di Costa Rica, Malesia, Filippine e Uruguay, che ne hanno consentito lo spostamento nella lista cosiddetta "grigia".

Bermuda, con la conclusione di ben 12 accordi è inserito nella lista delle giurisdizioni che hanno sostanzialmente implementato gli *standards* internazionali. I *Progress Reports* del 16, 17, 23, 24 e 25 giugno 2009 (una cui sintesi è riportata qui a fianco)

consentono di rilevare un significativo trend verso la conclusione di accordi da parte di quasi tutti gli Stati inclusi nella lista "grigia". Così, se al 16 giugno 2009, il Bahrain aveva concluso 9 accordi, a pari merito con le Isole Cayman, al 17 giugno, il numero dei Tieas (accordi sullo scambio di informazioni) conclusi dalle Isole Vergini Britanniche è uguale a 11. Sono 10 gli accordi conclusi dalle Isole Cayman alla data del 23 giugno, mentre al 24 giugno scorso, quelli conclusi dal Lussemburgo salgono a 7.

L'ultimo report del 25 giugno 2009 riporta 2 Tia sottoscritti da Gibilterra. Al 2 aprile 2009, all'indomani del G20 quando i grandi della terra hanno dichiarato guerra ai paradisi fiscali, il numero totale degli accordi sottoscritti dalle giurisdizioni incluse nella lista "grigia" era pari a 51. Al 25 giugno erano saliti a 84 e non è ancora finita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi già collabora...

- | | | |
|------------------|---------------|------------------------|
| ■ Argentina | ■ Hungary | ■ Poland |
| ■ Australia | ■ Iceland | ■ Portugal |
| ■ Barbados | ■ Ireland | ■ Russian Federation |
| ■ Bermuda | ■ Isle of Man | ■ Seychelles |
| ■ Canada | ■ Italy | ■ Slovak Republic |
| ■ China | ■ Japan | ■ South Africa |
| ■ Cyprus | ■ Jersey | ■ Spain |
| ■ Czech Republic | ■ Korea | ■ Sweden |
| ■ Denmark | ■ Malta | ■ Turkey |
| ■ Finland | ■ Mauritius | ■ United Arab Emirates |
| ■ France | ■ Mexico | ■ United Kingdom |
| ■ Germany | ■ Netherlands | ■ United States |
| ■ Greece | ■ New Zealand | ■ US Virgin Islands |
| ■ Guernsey | ■ Norway | |

...e chi ha promesso di farlo

Paese	Anno dell'impegno	Paese	Anno dell'impegno
Paesi che si sono impegnati, ma che non hanno ancora implementato, i principi fiscali internazionali			
■ Andorra	2009	■ Marshall Islands*	2007
■ Anguilla	2002	■ Monaco	2009
■ Antigua and Barbuda	2002	■ Montserrat	2002
■ Aruba	2002	■ Nauru	2003
■ Bahamas	2002	■ Neth. Antilles	2000
■ Bahrain	2001	■ Niue	2002
■ Belize	2002	■ Panama	2002
■ British Virgin Islands	2002	■ St Kitts and Nevis	2002
■ Cayman Islands	2000	■ St Lucia	2002
■ Cook Islands	2002	■ St Vincent and the Grenadines	2002
■ Dominica	2002	■ Samoa	2002
■ Gibraltar	2002	■ San Marino	2000
■ Grenada	2002	■ Turks and Caicos Islands	2002
■ Liberia	2007	■ Vanuatu	2003
■ Liechtenstein	2009		
Altri centri finanziari			
■ Austria *	2009	■ Luxembourg *	2009
■ Belgium *	2009	■ Malaysia	2009
■ Brunei	2009	■ Philippines	2009
■ Chile	2009	■ Singapore	2009
■ Costa Rica	2009	■ Switzerland *	2009
■ Guatemala	2009	■ Uruguay	2009

* Austria, Lussemburgo e Svizzera hanno avviato negoziazioni per l'inclusione del nuovo articolo 26 del Modello Ocse nelle loro convenzioni. Il Belgio ha richiesto a 80 Paesi la conclusione di protocolli per la modifica dell'articolo 26 del Modello Ocse contenuto nelle sue convenzioni